



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 214.00 Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile
SETTORE 214.01 PROTEZIONE CIVILE

DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE “ERNESTO CALCARA”

Art. 1 - Oggetto del disciplinare

1. Il presente documento aggiorna e disciplina il funzionamento della Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara” (di seguito: “Scuola”) attualmente prevista dall’art. 4 co. 8 della L.R. 22 maggio 2017, n. 12, e precedentemente normato con deliberazione di Giunta Regionale n. 6422 del 30 dicembre 2002 e succ., quindi con Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 529 del 9 dicembre 2013, ed infine con Deliberazione di Giunta Regionale n. 122/2018 che, con l’approvazione del presente documento, perde efficacia.

Art. 2 – Mission della Scuola

1. In base all’art. 4 comma 8 della L.R. 22 maggio 2017, n. 12 *“La Regione Campania organizza e promuove programmi di informazione e formazione in materia di protezione civile anche con il supporto della scuola regionale “Ernesto Calcara” rivolti alle comunità locali, alle comunità scolastiche ed ai volontari, al fine di sviluppare una cultura diffusa di protezione civile. Per l’espletamento dell’attività formativa si provvede con personale regionale e attraverso convenzioni con esperti esterni”*.
2. La Scuola opera secondo le disposizioni previste dal presente disciplinare, sulla base degli indirizzi generali definiti dalla Giunta Regionale della Campania ed in coerenza con la normativa, direttive, regolamenti, indicazioni operative anche di livello nazionale, vigenti in materia di Protezione Civile nonché di formazione di Protezione Civile.
3. La Scuola provvede, in particolare alle seguenti attività rivolte alle comunità locali, alle comunità scolastiche ed ai volontari:
 - a) alla formazione in materia di Protezione Civile;
 - b) alla diffusione della cultura di Protezione Civile;
 - c) alla diffusione delle informazioni presso la popolazione in relazione ai rischi presenti sul territorio regionale;
 - d) alla diffusione dei comportamenti e buone pratiche da tenere prima, durante e dopo il verificarsi di un evento calamitoso.
4. Per comunità locali si intendono i cittadini e gli Enti e soggetti che compongono il Servizio Nazionale della protezione civile, così come definito dal Codice della protezione civile, ovvero le componenti, le strutture operative nazionali e regionali nonché' soggetti concorrenti di cui all’art. 13 comma 2 del Codice.

5. L'attività formativa, informativa, comunicativa, educativa della Scuola si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) fornire una base comune e condivisa di conoscenza in modo che tutti gli operatori impegnati in attività di protezione civile comprendano i linguaggi e adottino gli stessi atteggiamenti e comportamenti, facilitando l'azione di coordinamento;
 - b) rafforzare le motivazioni e le ragioni dell'impegno nella protezione civile, professionalizzando gli operatori chiamati istituzionalmente ad intervenire;
 - c) favorire la conoscenza reciproca dei soggetti operanti nel sistema di Protezione Civile in modo da assicurare le necessarie sinergie operative, sia nell'ambito della previsione e prevenzione, che dell'emergenza e del post-emergenza;
 - d) fornire una conoscenza di base unitaria da trasferire a livello informativo alla popolazione della regione.
6. La Scuola organizza e promuove attività e programmi di informazione, comunicazione, formazione, addestramento e aggiornamento, stages, giornate di studio e di campo, in materia di protezione civile, rivolti in particolare:
 - a) al personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti, strutture operative nazionali e regionali nonché' soggetti concorrenti, a vario titolo coinvolti in attività di Protezione Civile;
 - b) ai responsabili delle organizzazioni di volontariato;
 - c) ai volontari della protezione civile;
 - d) alle scuole di ogni ordine e grado, di concerto e in sinergia con l'Ufficio Scolastico Regionale;
 - e) alle categorie professionali interessate ad una formazione specifica in attività non professionalizzanti ma di specifica competenza della Protezione Civile, da svolgersi a titolo volontario;
 - f) alla popolazione in genere, per le finalità di diffusione delle informazioni sui rischi presenti sul territorio regionale e dei comportamenti da tenere al verificarsi di un evento calamitoso.

Art. 3 - Piano triennale della formazione di protezione civile

1. La Scuola opera attraverso il Piano triennale della formazione che definisce i progetti dei corsi, dei seminari e delle altre iniziative da realizzare durante il triennio.
2. Ciascun progetto di formazione/ aggiornamento, con o senza esame finale, incluso nel Piano definisce:
 - a) gli obiettivi formativi;
 - b) l'area di contenuto formativo;
 - c) i destinatari.
3. Il Piano è predisposto dal Settore Protezione Civile, approvato dal Comitato Didattico, quindi, sottoposto alla Giunta regionale che lo approva con delibera, e viene attuato compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale.
4. Il Piano, a seguito di approvazione, è pubblicato nell'apposita sezione del sito web della Scuola.
5. I programmi specifici dei singoli corsi contenuti nel Piano sono approvati dal Comitato Didattico e quindi ratificati con decreto del Settore Protezione civile.
6. Oltre ai corsi ed iniziative contenuti nel piano triennale, la Scuola, su richiesta di Enti ed Istituzioni ovvero in caso di eventi emergenziali che ne facciano emergere la necessità specifica, d'intesa con il Direttore Generale, può organizzare ulteriori corsi ed eventi

formativi ed informativi, compatibilmente con le risorse stanziare sui competenti capitoli del bilancio regionale.

7. Nel rispetto del Piano triennale, d'intesa con il Direttore Generale, possono essere previsti progetti e attività da svolgersi, anche in forma associata o in convenzione con altre P.A., anche grazie all'accesso a fondi nazionali, europei ed internazionali.

Art. 4 - Sedi e funzionamento della Scuola

1. La Scuola è articolata in sede principale e sedi secondarie, ciascuna dotata di aule per lo svolgimento dei corsi, adeguatamente attrezzate, e si avvale di spazi interni ed esterni per consentire le attività pratiche, formative, dimostrative, ricettive e logistiche.
2. Le sedi della Scuola sono:
 - a) la sede principale sita presso il Polo logistico della Protezione Civile regionale, in S. Marco Evangelista (CE), S.P. 335 (zona ind. Marcianise Nord).
 - b) la secondaria di Napoli, via Nuova Marina, Palazzo Armieri;
 - c) la sede secondaria presso la struttura provinciale del Settore Protezione Civile anche sede della S.O.P.I. Avellino, sita in via Serroni nel comune di Mercogliano (AV);
 - d) eventuali altre sedi secondarie organizzate presso adeguati spazi regionali in uso al Settore Protezione Civile.
3. Le esigenze logistiche ed informatiche della Scuola sono supportate per competenza, rispettivamente, dalla Direzione Generale Risorse Strumentali e dall'Ufficio Speciale Amministrazione Digitale, e dalle altre Direzioni e Uffici Speciali *ratione materiae*.
4. La Scuola può svolgere la propria attività anche presso sale o auditorium regionali ovvero in collaborazione con altre Amministrazioni, enti di diritto pubblico e privato, con i CSV Centri di Servizio per il volontariato previsti dal D. Lgs. n. 117/2017, nonché al servizio di altri Enti, sulla base di accordi e convenzioni.
5. La Scuola ha una propria immagine coordinata, assicura la comunicazione delle proprie iniziative d'intesa con gli uffici regionali competenti e rende disponibili contenuti informativi attraverso una pagina dedicata nell'ambito del sito web della Protezione Civile regionale. Le iscrizioni ai Corsi, così come la successiva gestione ivi compreso il rilascio degli attestati, avvengono generalmente *on line* con il supporto del competente Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale.
6. La Scuola svolge la propria attività, sulla base di specifici accordi e convenzioni, anche in collaborazione con altre Amministrazioni, Enti locali, nazionali e comunitari, Enti di diritto pubblico e privato, o con il Dipartimento nazionale della protezione civile, l'INGV, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestale, l'INAIL, le Soprintendenze, altre Scuole regionali di protezione civile, le Istituzioni universitarie e gli Ordini professionali (es. Ordine degli Ingegneri, Architetti e Geologi), con i Centri di competenza accreditati con il DPC, la Croce Rossa, il Soccorso Alpino e le altre ODV di rilievo nazionale, le strutture operative del Servizio nazionale e regionale della Protezione civile, ecc.
7. La Scuola può anche acquisire da operatori economici operanti nel settore della formazione, nel rispetto del codice degli appalti, i servizi e i beni necessari all'erogazione delle proprie attività formative comunque denominate, quali docenze, attività di tutoraggio, materiale didattico e per esercitazioni, aule, attrezzature e quanto in genere necessario per avere l'attività di formazione completa.
8. La Scuola può operare anche utilizzando sistemi di formazione a distanza sincroni o asincroni.
9. La Scuola, per le proprie finalità, può avvalersi di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti del Servizio nazionale o del Sistema regionale di Protezione Civile o di altre Scuole regionali di protezione civile, sulla base di accordi o convenzioni.

10. I profili di assicurazione contro gli infortuni nel corso delle attività di formazione e addestramento in argomento restano garantiti dalle polizze a copertura dei danni a volontari, partecipanti, dipendenti, persone e verso terzi derivanti e/o connesse alle predette attività, facenti capo ai soggetti pubblici e privati di appartenenza e/o proprietari degli immobili; altresì, per i dipendenti e gli immobili regionali, essi restano in capo alle Direzioni Generali competenti *ratione materiae*.

Art. 5 - Organizzazione della Scuola.

1. Ai sensi e per gli effetti della L.R n. 6 del 15/05/2024 avente a oggetto “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale”, le competenze della Scuola Regionale di Protezione Civile Ernesto Calcara - di seguito “Scuola” - sono incardinate nel Settore Protezione Civile, della Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile.
2. Il Dirigente del Settore Protezione Civile assume il ruolo di Direttore della Scuola. Viene coadiuvato nell’organizzazione delle attività, in via principale: dal/i Funzionario/i titolare/i di incarico E.Q, da funzionari e istruttori incaricati dal Settore Protezione Civile. All’occorrenza, in considerazione delle molteplici attività di competenza della Scuola, da altri funzionari e dipendenti del Settore e della Direzione Generale, all’uopo individuati.
3. La Scuola ha un Comitato Didattico composto dai seguenti membri con diritto di voto:
 - a) Direttore Generale, che lo presiede;
 - b) Dirigente del Settore 01 Protezione Civile;
 - c) Dirigente del Settore 02 Uffici Territoriali del Genio Civile;
 - d) Dirigenti delle Unità Operative Semplici (UOS) afferenti al Settore Protezione Civile;
4. Un dipendente di cat. C o D del Settore Protezione Civile o delle UOS afferenti al Settore Protezione Civile, anche a rotazione, con funzioni di segretario verbalizzante.
5. I membri del Comitato Didattico svolgono le proprie funzioni nell’ambito dei compiti istituzionali d’ufficio.
6. La Giunta regionale garantisce le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie per il funzionamento della Scuola.

Art. 6 – Compiti del Comitato Didattico

1. Il Comitato Didattico si riunisce, anche da remoto, su convocazione del Presidente e svolge le seguenti attività:
 - a) approva il Piano triennale della formazione, predisposto dal Settore Protezione Civile, per essere proposto all’approvazione della Giunta regionale;
 - b) approva i programmi didattici dei corsi e seminari
 - c) approva le proposte di formazione “orizzontale” di cui al successivo art. 10;
 - d) definisce le modalità attuative di massima delle attività previste dal piano triennale, (contenuti, programmi, organizzazione e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie, modalità di acquisizione dei beni e servizi esterni all’Amministrazione che dovessero occorrere), anche al fine di garantire l’adeguata professionalità, competenza ed esperienza dei docenti/formatori;
 - e) definisce le modalità di accertamento del grado di apprendimento e della valutazione dei discenti acquisite dagli allievi a seguito della partecipazione alle attività formative, secondo le indicazioni del successivo articolo 11;
 - f) valuta gli esiti dei questionari di verifica e gradimento ai corsi ed agli eventi organizzati, tenendone conto ai fini della programmazione triennale.

2. In ragione degli argomenti trattati o per particolari esigenze, può essere chiamato a partecipare alle sedute del Comitato Didattico, senza diritto di voto: personale della Giunta, degli Enti locali, del Dipartimento della Protezione Civile, nonché esperti, tecnici consulenti, docenti universitari o altri soggetti competenti nell'ambito della protezione civile
3. Di ogni riunione del Comitato Didattico, il Segretario verbalizzante redige verbale, sottoscritto da tutti i presenti.
4. Le sedute del Comitato Didattico sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto.
5. Le decisioni del Comitato Didattico sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. L'acquisizione dei beni e/o dei servizi eventualmente necessari allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 avviene per il tramite delle strutture regionali competenti *ratione materiae*.

Art. 7 – Compiti del Settore Protezione civile.

1. Il Settore Protezione Civile provvede, tra gli altri, ai seguenti adempimenti:
 - a) rilevazione periodica dei fabbisogni formativi da parte dei volontari;
 - b) predisposizione proposta di Piano triennale della formazione, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili;
 - c) predisposizione dei programmi formativi da sottoporre al Comitato didattico;
 - d) approvazione, con propri provvedimenti, delle decisioni del Comitato Didattico e di quanto contenuto nel piano triennale della formazione, che non rientrino nelle competenze della Giunta regionale o della Direzione Generale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sui competenti capitoli del Bilancio regionale, ivi compresa la sottoscrizione delle convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche, CSV, Organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale per lo svolgimento delle attività della Scuola;
 - e) calendarizzazione ed organizzazione dei Corsi e delle iniziative formative, informative e divulgative, così come programmate nel Piano triennale, comprese attività logistiche e di tutoraggio, avvalendosi del personale del Settore o della Direzione Generale, d'intesa con il Direttore Generale;
 - f) istruttoria delle proposte di formazione "orizzontale" da sottoporre al Comitato didattico;
 - g) rilascio degli attestati di partecipazione in esito ai corsi organizzati dalla Scuola, avvalendosi dei Servizi Digitali regionali.

Art. 8 – Compiti del Funzionario titolare E.Q.

1. Il Funzionario E.Q. di riferimento della Scuola è il responsabile dei procedimenti amministrativi d'interesse della Scuola, ai sensi della vigente legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Gli sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) custodire i documenti della Scuola;
 - b) redigere e custodire i verbali delle riunioni del Comitato Didattico;
 - c) supportare l'organizzazione, la logistica ed il regolare svolgimento delle attività promosse della Scuola;
 - d) sovrintendere, direttamente o tramite i tutor incaricati, alla compilazione e validazione del registro delle presenze per ogni attività in aula o di campo, con indicazione dei docenti e degli allievi presenti/assenti e degli orari di inizio e fine delle attività mattutine e pomeridiane, nonché custodire i registri medesimi;
 - e) somministrare i questionari di verifica e gradimento dell'attività formativa ed elaborarne

gli esiti, sottoponendoli al Comitato Didattico;

i) svolgere tutte le altre attività/compiti inerenti al proprio incarico E.Q. nonché gli eventuali ulteriori attribuitigli dal Dirigente del Settore Protezione Civile.

Art. 9 – Docenti dei corsi

1. I docenti dei Corsi sono individuati prioritariamente tra i Dirigenti e funzionari di ruolo della Giunta regionale della Campania, incardinati nella Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile ovvero in altre Direzioni o Uffici regionali con esperienza in materia di Protezione Civile e rischi connessi ovvero nella specifica materia oggetto del corso. Per i docenti interni alla Amministrazione regionale, le cui docenze rientrano nei compiti di istituto, gli eventuali oneri di trasferta gravano sugli Uffici di appartenenza.
2. I docenti esterni della Scuola possono essere individuati anche tra il personale regionale in quiescenza, con esperienza pluriennale in materia di protezione civile e antincendio boschivo.
3. I docenti esterni dei Corsi possono essere altresì individuati tra il personale, anche in quiescenza, di altre Amministrazioni pubbliche, Enti locali, nazionali e comunitari, Enti di diritto pubblico e privato, Dipartimento nazionale della protezione civile, INGV, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestale, INAIL, Soprintendenze, altre Scuole regionali di protezione civile, Istituzioni universitarie, Ordini professionali (es. Ordine degli Ingegneri, Architetti e Geologi), Centri di competenza accreditati con il DPC, Croce Rossa, Soccorso Alpino, altre ODV di rilievo nazionale, strutture operative del Servizio nazionale e regionale della Protezione civile, enti strumentali e società partecipate regionali.
4. I docenti della Scuola si distinguono in: formatori, con competenze e capacità tali da garantire la formazione sui diversi aspetti teorici ed istruttori, con competenze e capacità tali da garantire la formazione tecnico-pratica. La Scuola provvede a redigere e aggiornare ogni tre anni l'elenco dei Formatori ed istruttori della Scuola che possono supportare, a titolo gratuito, le attività formative.
5. Per i docenti esterni, qualora non ci sia una convenzione con l'Amministrazione di appartenenza, può essere previsto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per viaggio, vitto e soggiorno.

Art. 10 – Formazione orizzontale

1. La Scuola, in un'ottica di trasferimento di conoscenze e competenze da organizzazioni esperte ad organizzazioni meno esperte, può approvare anche programmi di formazione/informazione/addestramento "orizzontale", ovvero iniziative di aggiornamento dei volontari operanti nella protezione civile, in cui i formatori/addestratori/istruttori sono volontari già esperti nelle materie oggetto di ciascuna iniziativa.
2. La formazione "orizzontale" persegue le seguenti finalità:
 - a) arricchire le conoscenze e le capacità dei singoli attraverso lo scambio, la diffusione e la condivisione tra tutti i volontari di protezione civile del patrimonio di conoscenze, professionalità ed esperienze maturate da ciascuno;
 - b) favorire l'omogeneità del patrimonio di conoscenze teorico/pratiche e delle capacità tecnico/operative dei volontari operanti sul territorio regionale;
 - c) ottenere una base comune e condivisa di conoscenza in modo che tutti gli operatori impegnati in attività di protezione civile comprendano i linguaggi e adottino gli stessi atteggiamenti e comportamenti, così facilitando anche l'azione di coordinamento;
 - d) favorire l'integrazione tra i volontari di protezione civile operanti in organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale regionale per migliorare le sinergie operative;
 - e) rafforzare in genere le motivazioni e le ragioni dell'impegno nella protezione civile.

3. La formazione "orizzontale" può essere proposta, anche in forma aggregata, solo da organizzazioni di volontariato censite nell'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile in Regione Campania di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 09/03/2015 e smi ovvero da Organizzazioni iscritte all'Elenco centrale presso il Dipartimento della protezione civile.
4. La disciplina della formazione "orizzontale" è demandata ad apposito decreto della Direzione Generale, su proposta del Settore.
5. Le attività formative/informative/addestrative "orizzontali" non comportano, in nessun caso, il riconoscimento giuridico di abilità o competenze o titoli comunque denominati e non danno luogo a qualificazioni o abilitazioni comunque denominate previste per legge o regolamenti, che continuano ad essere acquisite dal volontario secondo la vigente disciplina nazionale e regionale.

Art. 11 - Valutazione dei partecipanti ai corsi

1. La valutazione dei partecipanti ai corsi, qualora prevista, può consistere in una o più delle seguenti prove: una prova pratica, una prova scritta con risposta a quesiti o risposta a test multi-scelta, una prova orale.
2. Gli esiti della valutazione possono essere i seguenti: "idoneo" / "non idoneo".
3. La scelta delle modalità di valutazione di cui al precedente comma 1 compete al Comitato Didattico in sede di programmazione del corso.
4. La valutazione è svolta da una Commissione Esaminatrice, composta da tre membri, oltre un segretario verbalizzante, individuata con nota/Decreto del Dirigente del Settore Protezione Civile.
5. I membri della Commissione esaminatrice vengono individuati prioritariamente tra i docenti interni ed esterni del corso e, quindi, tra i Dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania aventi incarichi inerenti alle tematiche di Protezione Civile ed i funzionari del Settore Protezione Civile o della Direzione Generale aventi comprovata esperienza pluriennale nell'ambito delle materie trattate dal corso.
6. I membri designati nelle Commissioni Esaminatrici svolgono la propria attività a titolo gratuito.
7. Il Presidente della Commissione Esaminatrice trasmette gli atti finali delle attività di valutazione al Settore Protezione Civile per l'approvazione.
8. Per corsi di specializzazione organizzati con il Dipartimento della Protezione Civile e/o altre strutture di rilievo nazionale, la valutazione è svolta da una Commissione Esaminatrice individuata con nota/Decreto del Direttore Generale.

Art. 12 - Attestati di partecipazione ai corsi

1. L'Attestato di partecipazione ai corsi e seminari organizzati dalla Scuola è rilasciato qualora il discente abbia seguito il numero minimo di ore di lezione teoriche e pratiche e, qualora prevista, abbia superato la prova di valutazione con giudizio di idoneità positivo, così come comunicato con l'avvio di ciascun corso e all'atto della pubblicazione.
2. Sono previste due tipologie di attestazione: l'attestato di frequenza per i corsi che non prevedono una valutazione finale e l'attestato di profitto per i corsi che prevedono una valutazione finale.
3. Per ciascun corso o seminario erogato dalla Scuola, il discente ha facoltà di scaricare il proprio attestato di partecipazione dal servizio digitale presso il quale ha presentato iscrizione al corso stesso.
4. Si precisa che l'attestato di partecipazione ai corsi e seminari erogati dalla Scuola, laddove non diversamente esplicitato, non costituisce titolo legale professionalizzante, né

abilitazione né patentino valido ai fini di leggi e regolamenti vigenti, per i diversi settori.

5. Per corsi di specializzazione organizzati con il Dipartimento della Protezione Civile e/o altre strutture di rilievo nazionale, gli attestati sono firmati dal Direttore Generale.

Art. 13 - Risorse finanziarie

1. Le attività della Scuola regionale di protezione civile sono finanziate attraverso:
 - a) i fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale;
 - b) eventuali fonti di finanziamento UE, statali, regionali e degli enti locali, anche in forma associata.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Esulano dalle competenze della Scuola gli adempimenti in materia di sicurezza, controllo sanitario, requisiti psico-fisici e attitudinali per i discenti ed i volontari di protezione civile, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e disciplina correlata, assicurazione per infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per responsabilità civile verso terzi, che restano in capo alle amministrazioni, enti e organizzazioni di volontariato di appartenenza.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.